



Al dirigente scolastico

E per il Suo tramite:

Alla RSU d'Istituto
All'Albo sindacale
Loro sede

Oggetto: Chiarimenti su utilizzo ferie, banca ore e riposi compensativi a.s. 2019/20

Il decreto "cura Italia", decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ha previsto il lavoro agile come modalità di lavoro ordinaria e l'apertura degli uffici solo in caso di esigenze indifferibili, al fine di contenere la diffusione del contagio COVID 19. **Per cui le scuole sono chiuse fisicamente ma aperte virtualmente.**

Il Ministero, con la nota del 18 marzo 2020, ha illustrato le misure previste nel decreto in relazione alle istituzioni scolastiche, indicando:

- la chiusura dei plessi che non sono sede di segreteria, ossia quelli in cui non si svolge l'attività amministrativo-contabile;
- l'apertura del plesso sede di segreteria, ossia quello in cui si svolge la suddetta attività, soltanto per esigenze indifferibili e il cui svolgimento non possa essere effettuato in forma agile.

Nella stessa nota vengono indicati i servizi che le scuole devono assicurare:

- servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
- servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l'assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;
- corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Gestione personale ATA (AA, AT, CS e altri profili)

Posto che i docenti sono impegnati nello svolgimento dell'attività didattica, il Ministero ha fornito (Decreto Cura Italia) indicazioni in merito al personale che non può svolgere il lavoro in modalità agile, in particolare i collaboratori scolastici.

Le indicazioni valgono sia in caso di apertura con contingenti minimi, considerato che il decreto impone di limitare al minimo la presenza di personale, sia in caso di chiusura fisica.

Per organizzare il contingente minimo o per giustificare l'assenza del personale, si *utilizzano* (leggiamo nel decreto) *gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.*

La disposizione è ripresa dalla nota ministeriale, in cui leggiamo: ***i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l'adozione "degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva"***

Dunque, gli strumenti cui far ricorso (per il come vediamo di seguito), per la chiusura fisica della scuola o per i contingenti minimi, sono :

- ferie pregresse dell'anno scolastico 2018/19;
- congedo;
- banca ore
- rotazione
- altri analoghi istituti

In molte scuole si sta facendo ricorso, in riferimento alla voce altri istituti analoghi, ai **riposi compensativi**. Esperite le succitate possibilità, i dirigenti ricorrono all'esenzione dalla prestazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.

Cosa dice il CCNL Istruzione 2016 /18 e attualmente vigente

Le ferie vanno sempre richieste dal lavoratore, per cui non possono essere assegnate d'ufficio, così come i congedi (ad esempio quello parentali o quello specifico previsto sempre dal decreto cura Italia).

Quanto ai **riposi compensativi**, come leggiamo nel CCNL 2007 (articolo 54) e riassorbito nel CCNL 2016-18:

- sono frutto di prestazioni oltre l'orario ordinario giornaliero;
- vanno retribuiti;
- il lavoratore, in luogo della retribuzione, può chiedere il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa.

Si precisa altresì che la **banca ore** che cita la nota ministeriale NON è prevista nel CCNL Istruzione e non va confusa con la banca ore costituita all'interno dei Contratti Integrativi di Istituto.

In conclusione, è chiaro che:

- è il lavoratore a chiedere il riposo compensativo;
- il dirigente non lo può imporre, anche alla luce del fatto che il lavoro svolto oltre l'orario giornaliero (sempre come dice il CCNL), da cui può discendere la richiesta di riposo da parte del lavoratore, va retribuito.

Novara, li 01 aprile 2020

FLC CGIL NOVARA VCO

CISL SCUOLA PIEMONTE ORIENTALE -NO

UIL SCUOLA NOVARA VCO

SNALS CONFSAL NOVARA

- L. Nunziata

- D. Amoruso

- C. Mazzone

- G. V. Pace